

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO “MANIVERSO....”
Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale
(Onlus)

(approvato dall’Assemblea costituente del 4 aprile 2005)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria del 16 giugno
2012)

TITOLO I° : Costituzione e denominazione - Statuto - Sede – Durata

Articolo 1 : Costituzione e denominazione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ORGANIZZAZIONE UMANITARIA MANIVERSO...Onlus" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), di seguito detta Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 : Statuto

L'Associazione, disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 : Sede

L'Associazione ha sede legale in Mestre - Venezia , via Perlan n° 1.

Il trasferimento della sede legale, in ambito comunale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative, rappresentanze, anche altrove, e trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 4 : Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II° : Finalità - Attività – Operatività – Patrimonio

Articolo 5 : Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e cooperazione con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra i popoli e processi di sviluppo sostenibile, nello spirito e con la metodologia dello scoutismo adulto.

Articolo 6 : Attività

L'Associazione si propone di attuare direttamente o tramite l'utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni disagiate ed in particolare dei giovani.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza tramite attività di cooperazione e solidarietà, anche a livello internazionale, inclusi interventi di aiuto umanitario;
- 2) informazione, sensibilizzazione su progetti di solidarietà verso paesi del Terzo Mondo, organizzando incontri, seminari, campagne, avvalendosi di supporti audiovisivi e cartacei;
- 3) tutela dei diritti civili;
- 4) sensibilizzazione e sostegno a progetti di sostegno a distanza (SAD) nei paesi del Terzo Mondo;
- 5) ogni altra attività utile, connessa al perseguimento delle finalità di solidarietà e cooperazione, ivi compreso iniziative di raccolta fondi e accettazione di liberalità in denaro o in natura, nel rispetto della normativa in materia.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 : Operatività

L'Associazione potrà:

- 1) accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- 2) svolgere la propria attività in collaborazione, in convenzione o in associazione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;
- 3) compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

Articolo 8 : Patrimonio

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III°: Soci

Articolo 9 : Qualifica

Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio tutti coloro - persone fisiche - che ne condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno e si impegnano, in modo gratuito, a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.. Essi godono di elettorato attivo e passivo.

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato ed altre associazioni anche non riconosciute, che vantano particolari meriti di sostegno o promozione ovvero collaborazione con apporti continuativi, possono essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio Benemerito. Essi non godono di elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 : Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione nell'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda del nuovo Socio deve essere effettuato comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

In base alla legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed utilizzati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 11 : Categorie di Soci

Ci sono 4 (quattro) categorie di Soci: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti.

Sono:

- 1) **Fondatori**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- 2) **Ordinari**: coloro che hanno versato la quota di ammissione e quella ordinaria annualmente stabilita;
- 3) **Sostenitori**: coloro che, oltre alle quote ordinarie, erogano contribuzioni supplementari, volontarie, straordinarie;
- 4) **Benemeriti**: le persone fisiche o giuridiche di diritto privato ed altre Associazioni anche non riconosciute accettati e nominati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nel tempo a favore dell'Associazione.

Articolo 12 : Diritti e doveri

A tutti i Soci è garantito il diritto:

- 1) di partecipare alle assemblee;
- 2) di eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- 3) di votare direttamente o per delega;
- 4) di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- 5) di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere conforme allo spirito scout ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci che prestano la propria attività a titolo volontario, in modo gratuito, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Articolo 13 : Perdita della qualifica

Tutti i Soci cessano di appartenere all'associazione per:

- 1) dimissioni volontarie;
- 2) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- 3) morte;
- 4) indegnità deliberata dal Comitato Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il versamento della quota annuale di autofinanziamento deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO IV° : Organi sociali

Articolo 14 : Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente;
- 4) il Comitato Direttivo.

Tutte le cariche sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Articolo 15: Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail).

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- 2) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- 3) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 4) approvare l'eventuale regolamento interno;
- 5) determinare le norme di comportamento dei Soci;
- 6) deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- 7) approvare il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

I verbali vengono conservati dal Segretario nel libro dei verbali dell'Associazione che è a disposizione per la consultazione da parte di tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei due terzi dei Soci e con decisione assunta, in costanza del quorum, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 : Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da un numero di consiglieri, compreso il Presidente, stabilito dall'Assemblea fra 4 (quattro) e 9 (nove) membri.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, e-mail).

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al Consiglio Direttivo compete:

- 1) la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché del rendiconto consuntivo dell'esercizio e del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso;
- 2) l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni;
- 3) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- 4) la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- 5) la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- 6) la nomina al suo interno di un Tesoriere incaricato per 3 (tre) anni, salvo rinnovo, di seguire gli aspetti finanziari della gestione;
- 7) fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- 8) deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari;
- 9) il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Articolo 17 : Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti.

Presiede e dirige l'Assemblea, il Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Ha il potere di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Consiglio

Direttivo, individuati preventivamente dal Consiglio stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

TITOLO V° : Patrimonio – Esercizio sociale

Articolo 18 : Patrimonio disponibile

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- 2) eccedenze degli esercizi annuali;
- 3) eredità, donazioni, lasciti.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative e contributi dei soci;
- 2) contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- 3) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 4) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche dell'unione europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 19 : Esercizio sociale – rendiconti

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene, oltre agli impegni e le previsioni di incasso ed agli investimenti effettuati, tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI° : Disposizioni finali

Articolo 20 : Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Venezia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 22 : Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

